

**Documento di consultazione n. 1/2020**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	
---------------------	--

<b>Osservazioni generali</b>		<p><b>L'impatto della normativa, della nuova alimentazione della banca dati e i flussi di Ania e la nuova codificazione richiesta per identificare le nuove agevolazioni normative dei contratti ha risvolti tecnici ed applicativi ed espone le Compagnie a interventi in tempistiche assolutamente insufficienti che impongono, in una prima fase, una gestione manuale, in attesa dello sviluppo informatico stabile aumentando il rischio operativo.</b></p>
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<b>1</b>	5	<p>Si chiede un chiarimento in merito al nuovo dettato della norma che dispone di riportare la sinistrosità pregressa nei casi di applicazione dell'art.134, comma 4 bis:</p> <p><i>"In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio."</i></p> <p>Si evidenzia che l'art.7 comma 3 del Provvedimento IVASS n.72 oggetto della presente consultazione, in applicazione della Legge 40/2007 (c.d. "Legge Bersani") disciplina l'attribuzione della classe CU per i soli casi di prima assicurazione (immatricolazione o voltura) e prevede di non conservare la sinistrosità pregressa.</p> <p>Si chiede di chiarire come interpretare le due norme apparentemente contraddittorie.</p> <p>Nel caso in cui si confermi l'applicazione delle previsioni dettate dalla "Legge Bersani", si chiede di chiarire che la sinistrosità pregressa non vada riportata in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto.</p> <p>Si chiede inoltre di introdurre una diversa classificazione che permetta di distinguere tra rinnovi e prima assicurazione.</p>

<p><b>Allegato 1</b></p> <p><b>SITA-ATRD- DOC TECNICA DI SERVIZIO</b></p>	<p>Nota 1</p> <p>Domini ed esempi allegato O</p>	<p>Si chiede di poter differenziare le casistiche tra contratti emessi per la prima volta e contratti emessi in rinnovo con le agevolazioni previste dall'applicazione dell'art.134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private per poter conservare la storia assicurativa del cliente e mantenere un corretto monitoraggio del portafoglio.</p> <p>Pertanto, si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere lo stesso codice "1" per riferirsi ai Bonus previsti dall'art. 134, comma 4 bis nuovo testo relativi alla stipulazione <u>di nuovi contratti</u> su veicoli assicurati per la prima volta (<b>nuovo IUR e ATR con il pagellino valorizzato con NA</b>) ampliandone il contenuto per usufruire della migliore classe di merito anche su veicoli appartenenti a diverse tipologie.</li> </ul> <p>Si chiede inoltre di poter introdurre i seguenti nuovi codici aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice "2": per riferirsi al Nuovo Bonus familiare applicabile in caso di <u>rinnovo del contratto</u> (<b>stesso IUR e pagellino stessa storia assicurativa</b>) usufruendo della classe di veicoli di stessa tipologia/tipologia diversa del nucleo familiare.</li> <li>- codice "3": per identificare quelle polizze relative alla casistica dei rinnovi – <b>stesso IUR e stessa sinistrosità</b> - che tuttavia usufruiscono della migliore classe di una polizza che aveva già goduto di agevolazione (cioè di polizze già identificate con i codici "1" o "2").</li> </ul>